

JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR (*)

LIBERTÀ RELIGIOSA E RECIPROCIITÀ

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Un orizzonte più ampio. — 3. Libertà religiosa e diritti umani. — 4. Reciprocità. — 5. Libertà religiosa e reciprocità. Diritto alla reciprocità? — 6. Libertà della Chiesa e reciprocità. — 7. Libertà religiosa, reciprocità e accordi fra Stati.

*Chi non è disposto a dare
non è preparato nemmeno a ricevere.*

1. INTRODUZIONE

Forse non è stata una buona idea trattare insieme libertà religiosa e reciprocità. Separatamente si può discorrere su ciascuna di esse senza problema, ma combinarle appare abbastanza difficile. Quasi come mescolare acqua e olio. Il riferimento alla reciprocità innesta nel ragionamento sulla libertà di religione, un elemento strano che rischia di stravolgere il diritto.

Mi propongo prima di tutto di illustrare come viene immediatamente percepito il problema; cercherò poi di inquadrarlo in una cornice più ampia, entro la quale, a mio parere, acquista il suo vero senso e maggiore rilievo. Quindi tratterò brevemente della libertà religiosa e della reciprocità, per esplorare poi le possibilità di un rapporto fra di loro. In seguito vedremo in quali termini e modi la Chiesa chiede l'attuazione della reciprocità, e infine le varie possibilità di reciprocità sulla libertà religiosa nelle relazioni fra gli Stati.

Il titolo del nostro Convegno *Libertà religiosa e reciprocità*, ci richiama alla mente in maniera immediata lo scenario delle minoranze musulmane immigrate nei paesi occidentali e di quelle cristiane nei paesi a maggioranza islamica; ma oggi la stessa situazione è presente anche in paesi come India o Sri Lanka¹, dove non ci si occupa più di immigrati bensì di cittadini, cristiani e di altre religioni.

* Pontificia Università della Santa Croce (Roma). In J.A. ARAÑA (cur.), *Libertà religiosa e reciprocità*, Giuffrè, Milano 2009, p. 31-52.

¹ Oltre la persecuzione divampata in India soprattutto nello Stato di Orissa, anche nello Sri Lanka, di confessionalità buddista (Art. 9 Cost.), sarà votata in Parlamento una legge anti-conversione (*anti conversion bill*) che punisce con fino a 7 anni di prigione non già il proselitismo indebito ma qualsiasi aiuto (morale o materiale) offerto a un altro che lo conduca alla conversione. Ora, come è stato diverse volte ricordato dal magistero "anche

Di fronte a queste situazioni, viene spontaneo sottolineare il contrasto di situazioni, lo squilibrio ingiusto tra la facilità di cui gli uni godono, venendo ad abitare nelle nostre terre, e che non si sognerebbero di raggiungere nel proprio paese, e la discriminazione e oppressione di cui, proprio lì, sono spesso oggetto i cristiani e altre minoranze.

Segue quindi il discorso sulle moschee qui e le chiese là, sull'insegnamento religioso, sul vestito delle donne, sulla famiglia e le consuetudini loro che qui vengono rispettate (entro il possibile), mentre lì viene richiesto a tutti uno stile di vita ispirato, più o meno strettamente, alla legge islamica perlomeno in pubblico, talvolta anche in privato.

Ragionando su questa scia si arriva a due proposte diverse ma complementari. Alcuni concludono con una logica richiesta di reciprocità nel trattamento dispensato alle minoranze religiose in ogni nazione; altri, invece, vorrebbero esigere dagli immigrati una sorta di accettazione e adattamento alle nostre leggi e consuetudini di convivenza, malgrado ciò possa ridondare in una certa compressione delle loro. Quasi una reciprocità alla rovescia che viene a suonar così: "se io quando vado da voi mi debbo adattare alle vostre regole, anche voi quando venite qua dovete fare lo stesso".

Messe insieme queste proposte possono dare l'impressione che si tratti di una 'minaccia di reciprocità (negativa s'intende).

Ma allora ci verrà immediatamente ricordato che il riconoscimento della libertà religiosa a chicchessia non può essere subordinato a nessun tipo contraccambio. I diritti fondamentali si basano sulla dignità della persona, sono di per sé assoluti, né possono essere sviliti a merce di scambio o contrattazione.

Il discorso di chi così ragiona mi sembra ampiamente condivisibile.

Unica pecca che, per inciso, si potrebbe appuntar loro è che finisca lì, che non si vada avanti, che ci si accontenti di aver messo in salvo la democraticità del nostro sistema, la onorabilità e la modernità delle nostre costituzioni e leggi, la laicità del nostro Stato. Forse un'ulteriore considerazione sul fatto che la universalità dei diritti umani non finisce entro

nel caso in cui uno Stato attribuisca una speciale posizione giuridica a una determinata religione, è doveroso che sia legalmente riconosciuto ed effettivamente rispettato il diritto di libertà di coscienza di tutti i cittadini, come pure degli stranieri che vi risiedono anche temporaneamente, per motivi di lavoro o altri" (GIOVANNI PAOLO II, *Mess. Giornata della Pace 1988*, 1); quindi "quando uno Stato concede uno statuto speciale ad una religione, ciò non può avvenire a detrimento delle altre" (ID., *Mess. Giornata della Pace 1999*, 5).

le nostre frontiere lo si potrebbe pur fare...; ricordare che gli stessi sacrosanti principi che ci impongono il rispetto assoluto dei diritti umani all'interno ci esigono anche qualche iniziativa verso l'esterno.

Comunque, il ragionamento che mette a riparo il diritto di libertà religiosa di qualsiasi gravame, condizione o requisito mi pare giusto. Per questo, dicevo, che il tema del nostro convegno non appare appropriato.

2. UN ORIZZONTE PIÙ AMPIO

Eppure la scelta non sembra del tutto sbagliata, se si tiene in conto che lo sfondo sul quale si proietta la problematica che in questi giorni affronteremo, è l'incontro tra le culture, la possibilità e le vie di una loro integrazione pacifica².

È in atto un intreccio di civiltà di portata senza precedenti in ampiezza, profondità e disparità. Le migrazioni soprattutto, ma anche il commercio e le nuove forme di comunicazione, mettono oggi in stretto e continuo contatto genti di ogni provenienza, modi di pensare e di sentire. Si potrebbe dire che il progresso dei trasporti ha ristretto le distanze, ma quello delle telecomunicazioni ha spogliato di significato il territorio (chiamiamo sito qualcosa la cui localizzazione è irrilevante). Rimangono le diversità, le lontananze mentali. Con l'aggiunta che proprio l'incontro con l'estraneo spinge a conservare e difendere le proprie radici, i legami, l'appartenenza culturale, etnica, religiosa, di popolo.

Tenendo presente che è la religione che ha forgiato le civiltà, le culture, le nazioni, appare intuitivo che da come scorrono i rapporti fra le diverse religioni dipende in buona misura quelli fra le comunità che ad esse fanno riferimento. La governabilità dell'incontro fra civiltà trova un banco di prova nella concordia e rispetto tra le religioni. Un certo dialogo e apprezzamento fra di esse è necessario perché l'incontro non diventi scontro. Si può quindi dire che una compatibilità fra le culture presuppone una certa reciprocità anche in campo religioso, a cominciare dalla mutua conoscenza e comprensione.

Questo ci dice ancora che il problema, per quanto chiami in causa la giustizia, non può essere ridotto entro termini puramente giuridici: esso è

² Sul tema R. PALOMINO, *Laicidad, laicismo, ética pública: presupuestos en la elaboración de políticas para prevenir la radicalización violenta* : «Athena Intelligence Journal» Vol. 3, N° 4 (2008) p. 77-97.

politico e soprattutto sociale e culturale: al giorno d'oggi parte della mia cultura consiste nel conoscere le altre.

A ben pensare, i presupposti di questa impostazione non sono poi tanto nuovi. Incontri fra popoli di cultura e religione diverse ci sono sempre stati, e accompagnati pure da reciprocità. Solo che spesso non sono stati incontri pacifici e la reciprocità è stata piuttosto improntata a vendetta, al taglione, all'angheria sul più debole, sul vinto.

Eppure tutte le religioni, prima e dopo il cristianesimo, trasmettono consigli e precetti concernenti una reciprocità più *positiva*, espressa nella *regula aurea* di non fare o non volere per gli altri ciò che non vogliamo per noi³, che Gesù volge in forma attiva nel comandamento "tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro" (Mt 7,12; cf. Lc 6,31)⁴; che comunque richiede un atteggiamento di rispetto verso l'altro che va considerato uno-come-me: mi mette a confronto con lui, coniuga l'*io* col *tu*, il *me* con il *te*, il *noi* con il *voi* e gli *altri*; apre alla solidarietà e suscita attesa, aspettativa di corrispondenza. In verità ciascuno spera di essere ripagato del bene che fa all'altro⁵, così come il bene ricevuto crea un naturale dovere di riconoscenza e di contraccambio.

3. LIBERTÀ RELIGIOSA E DIRITTI UMANI

Non pretendo di dilungarmi sulla libertà religiosa, poiché presuppongo che sia un argomento noto e presente a tutti. Solo a scanso di equivoci è d'uopo

³ "Amerai il tuo prossimo come te stesso" (Lv 19,18); "non fare a nessuno ciò che non piace a te" (Tob 4,15); "Ciò che ti è odioso non farlo a tuo prossimo. Questa è l'intera Torà ed il resto è spiegazione" (Talmud, Shabbat 31a). "Questa è la somma del dovere: Non fare nulla agli altri che causerebbe dolore se fatto a te" (Mahabharata 5:1517). "Nessuno di voi è un credente fino a quando non desidera per il suo fratello quello che desidera per se stesso" (40 Hadith di An-Nawawi, 13); "Nessuno di voi ha fede finquando non ama per il suo prossimo ciò che ama per se stesso" (Bukhari, Bab al-Iman: 13; citato in «L'Osservatore Romano» 8 novembre 2008). Principio di diritto: *omnes sicut teipsum*.

⁴ Vid. K.D. STANGLIN, *The historical connection between the Golden Rule and the Second Greatest Love command*: «Journal of Religious Ethics» (2005) 357-371.

⁵ In certo senso anche il Signore si aspetta ciò della sua vigna; come pure c'è una sorta di reciprocità mancata nella parabola del servo che, perdonato dal padrone, non volle a sua volta perdonare il suo compagno. Al cristiano poi viene promessa una sorta di reciprocità più alta, di origine divina (una ricompensa), poiché nel Padrenostro, in cambio del suo perdono all'altro li si promette non il reciproco perdono umano ma quello divino. E gli si chiede anche di non dare solo a chi gli può ricambiare il dono bensì a coloro che ricambiare non possono, in vista anche qui di una retribuzione migliore.

ribadire che la libertà religiosa va riconosciuta a chiunque, a prescindere di quanto i diritti fondamentali siano rispettati nel proprio paese di origine; anche perché può ben darsi che l'immigrato sia approdato da noi fuggendo dall'oppressione, alla ricerca della libertà che nel suo paese non trova.

Mi sembra anche utile richiamare in mente lo spessore antropologico della religione e la sua intrinseca dimensione comunitaria, che conferisce alla libertà religiosa il rango di diritto principale fra i diritti dell'uomo, come il diritto alla vita. L'esperienza dimostra che essa è stata, ed è tuttora, il nodo di tanti conflitti, contrapposizioni, scontri: dallo stesso processo di elaborazione della "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"⁶ ai negoziati alla "Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione Europea" fra i paesi dell'ovest e quelli del blocco comunista⁷; perfino entro la Chiesa il tema è stato oggetto di contrasto e, purtroppo, motivo di scissione⁸.

La libertà di credo è come la cima emergente di un *iceberg*. Tutti intuiamo che il suo riconoscimento è premessa per il rispetto degli altri diritti fondamentali e la pacifica convivenza fra gruppi di varia estrazione culturale. Al contrario, il mancato rispetto di questa libertà porta a come conseguenza la violazione di altre. A sua volta il credente che si sente osteggiato a motivo delle sue convinzioni religiose non si accontenta degli altri diritti o briciole di giustizia che il sistema possa offrirgli: pur se non viene isolato, egli stesso si colloca a margine. Allora è facile che la comunità religiosa possa divenire crogiolo di tensione sociale e di violenza; la forza coinvolgente della religione la rende fonte di pace o di conflittualità.

Eppure la libertà religiosa è un diritto che si può dire sotto assedio; in forme diverse ma, comunque, intralciato. Non mi riferisco ora ai molti luoghi dove in generale il rispetto dei diritti dell'uomo raggiunge livelli solo minimi oppure è assente. In data recente (che convenzionalmente si può fissare nei 200 anni della rivoluzione francese) si può avvertire in non pochi paesi di tradizione liberal-democratica una sorta di declino, di discesa della parabola delle libertà e diritti allora più stimati: di pensiero, coscienza e religione,

⁶ Vid. J. MORSINK, *The Universal Declaration of Human Rights. Origins, drafting, and intent*, Pennsylvania Press, Philadelphia 1999, p. 21, 24-26, 259-263; M.A. GLENDON, *A World Made New*, Random House, New-York Toronto 2001, p. 70, 154, 184.

⁷ Vid. G. BARBERINI, *L'Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso*, Il Mulino, Bologna 2007, p 325s.

⁸ Ho accennato in J.T. MARTÍN DE AGAR, *Ecclesia y polis : «Ius Canonicum»* (2008) p. 407-412.

all'intimità e l'onore (i diritti spirituali). Formalmente continuano ad essere proclamati e predicati, ma è come se una certa parte del loro contenuto effettivo venisse sacrificata sull'altare del *politically correct*, dei nuovi (talvolta discutibili) diritti, della nuova morale, e più di recente della sicurezza; conseguenza di questa involuzione è che risorgono i delitti di opinione, la *damnatio memoriae*, le terminologie ufficiali, le frasi e gli atteggiamenti proibiti, l'indottrinamento scolastico obbligatorio, la sorveglianza e la diffidenza preventive.

Per quanto riguarda il fatto religioso non è tanto la libertà religiosa quanto la religione stessa (specie cristiana) ad essere non di rado considerata in modo negativo. Ripetutamente la Chiesa ha dovuto lamentare la denigrazione di cui spesso è oggetto il cristianesimo, la sua presentazione come fattore di divisione, di tensione e squilibrio, mentre è l'offesa alla religione che provoca tali pericoli⁹. Si tende a sottoporre la libera manifestazione del proprio credo, soprattutto in pubblico, agli *standard* di laicità statali, volta per volta ritenuti convenienti; come se la laicità dello Stato fosse un valore costitutivo dell'ordine pubblico, da collocare accanto alla sicurezza, alla salute e alla morale pubblica o al rispetto degli altrui diritti. Atto quindi a giustificare restrizioni della libertà religiosa¹⁰.

4. RECIPROCIÀ

Reciprocità è un concetto tanto ampio quanto legato alla natura relazionale dell'uomo. La stessa coscienza e stima che abbiamo di noi stessi, le

⁹ Cf. Intervento del Rappresentante della Santa Sede, mons. S. Tomasi, nel Consiglio dei Diritti Umani (Ginevra, 29 giugno 2006). Su questo argomento, di recente, F. PÉREZ-MADRID, *Laicidad, Libertad religiosa y Derechos Humanos en las organizaciones internacionales. Contenido de las recientes intervenciones de la Santa Sede en el ámbito internacional*: M. Martín, M. Salido, J.M. Vázquez García-Peñuela (eds.), «Iglesia católica y relaciones internacionales», Ed. Comares, Granada 2008, p. 503-524.

¹⁰ R. PALOMINO conclude un interessante discorso sui tanti significati attribuiti al termine laicità affermando "que una respuesta aferrada a unos principios de rígida laicidad neutral (piénsese en la problemática del *foulard islamique* en Francia) podría terminar volviéndose en contra de su pretensión inicial. Es decir, se proclama la actitud laica del Estado con el fin de proteger las creencias de todos los ciudadanos sin distinción, pero en la práctica la salvaguarda al ultranza de esa actitud laica termina provocando o bien lesiones concretas a la libertad religiosa de los ciudadanos o bien propiciando interpretaciones minimalistas del contenido de la libertad religiosa, que desprotegen a colectivos minoritarios o marginales respecto a las creencias más usuales en una determinada sociedad" (*Laicidad, laicismo, ética...*, cit., p. 91).

apprendiamo in buona misura nello sguardo degli altri: da come loro ci vedono ci vediamo pure noi. In realtà qualsiasi relazione è in sé reciproca, a prescindere del contenuto.

Ci sono diversi piani, livelli e tipi di reciprocità: fra Stati e Paesi, fra comunità e religioni, fra vicini e famiglie, fra persone; giuridica, politica, sociale... Quella prettamente giuridica, *contrattuale* o *tecnica*, è la reciprocità del sinallagma; principio di giustizia che sta alla base di ogni patto e contrattazione (onerosa almeno), per cui alla prestazione di una parte corrisponde una corrispettiva dell'altra. Regolata anche dal diritto esiste una reciprocità *negativa*, intesa come reazione legittima alle offese o attacchi dell'altro. Rientrano qui la vendetta (limitata già dal taglione nel Codice di Hammurabit), la rappresaglia o la ritorsione, figure tipiche del diritto internazionale¹¹, la legittima difesa o il principio contrattuale *frangenti fidem, fides non est servanda* (*frangenti fidem, fides frangatur eidem*), che dà adito a una reciprocità negativa laddove è venuta a mancare quella positiva dovuta.

Qui però parliamo di reciprocità *positiva*, di rapporti vicendevoli ed equilibrati, di corrispondenza nel trattamento tra persone o gruppi. In questa accezione positiva, reciprocità è dialogo con i fatti, che rende possibile la convivenza fra i differenti, la integrazione in una unica società. Comunque nel concetto stesso di reciprocità c'è sempre un richiamo alla giustizia e all'equità, alla fedeltà e all'umanità.

5. LIBERTÀ RELIGIOSA E RECIPROCIÀ. DIRITTO ALLA RECIPROCIÀ?

Ricordavo all'inizio come appare difficile mettere insieme libertà religiosa e reciprocità. In vero, della reciprocità in rapporto alla libertà religiosa si può parlare quanto si vuole, finché la si riferisce a un *noi* e a un *voi* generici, indeterminati. Un discorso schiettamente giuridico esige di precisare chi deve reciprocità a chi e per quale titolo; e questo è molto più complicato. Bisogna ribadire che il tema della reciprocità si deve affrontare con un discorso più politico e culturale che strettamente giuridico.

Tuttavia, alla luce della riflessione sin qui condotta, penso che possiamo definire un po' meglio il rapporto tra libertà religiosa e reciprocità per quanto a noi qui interessa, anche se brevemente.

¹¹ F. LATTANZI, *Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale*, Giuffrè, Milano 1983, p. 241 s.

La reciprocità come principio giuridico non è applicabile *tout-court* (nemmeno come condizione) nel campo dei diritti dell'uomo, visto che essi hanno un fondamento assoluto, non relativo o contrattuale. Essa non è per sé fondamento della libertà religiosa. La reciprocità va chiesta, ma difficilmente può essere pretesa come requisito per riconoscere la libertà di culto. Non c'è spazio quindi per una reciprocità negativa, di ritorsione oppure di minaccia o lesione dei diritti di terzi.

Dietro questa premessa, sembra invece legittimo prospettare una *reciprocità nel rispetto della libertà* e vedere in quali modi essa possa essere perseguita. Partendo dal fatto che la libertà religiosa è riconosciuta alle minoranze in molti paesi, si può domandare una reciprocità positiva come strada per ottenere che la stessa libertà venga rispettata in luoghi dove, per altre vie, non viene riconosciuta; una richiesta fondata cioè sul fatto che quel che si riceve si dovrebbe ricambiare: ossia un titolo giuridico pratico; ancorato non nella convergenza di basi filosofiche della libertà religiosa, ma appunto sul principio della reciprocità come paradigma di relazione. Anche se non si condivide l'ideale sulla libera ricerca della verità religiosa e conseguente adesione, si può comunque condividere il principio di corrispondenza e parità di trattamento; per cui laddove la libertà religiosa non è riconosciuta potrebbe almeno essere concessa.

Nondimeno rimane chiaro che, nel contesto in cui stiamo parlando, la reciprocità non è fine a se stessa ma funzionale alla libertà. Appunto per questo, così come non si deve travisare il reale fondamento della libertà di religione, nemmeno si dovrebbe dimenticare che laddove non si ottiene reciprocità, quello che in fondo viene negato non è il mero contraccambio, ma una libertà in cui tutti e ovunque hanno diritto. Cioè un diritto che esiste ma che non è rispettato.

6. LIBERTÀ DELLA CHIESA E RECIPROCIÀ

La Chiesa sa di essere la comunità dei credenti fondata da Cristo, per continuare sulla terra la Sua missione di salvezza predicando il Vangelo e celebrando il culto, principalmente l'Eucaristia. Di fronte a chi non è in grado di condividere questa convinzione, essa si presenta come organizzazione religiosa di coloro che credono e praticano la religione cattolica (cf. DH13). Su questa base la Chiesa si rivolge alle altre comunità religiose e a quelle politiche, chiedendo che sia rispettata la sua libertà come istituzione e quella dei cattolici come persone.

I paesi in cui viene rispettata la libertà religiosa delle minoranze, coincidono per lo più con quelli di tradizione e maggioranza cristiana, di cultura occidentale e con un certo grado di democrazia. La Chiesa, da parte sua, si impegna nella promozione della libertà religiosa in tutto il mondo. Essa intende la reciprocità "non come un atteggiamento puramente rivendicativo, ma quale relazione fondata sul rispetto reciproco e sulla giustizia nei trattamenti giuridico-religiosi. La reciprocità è anche un atteggiamento del cuore e dello spirito, che ci rende capaci di vivere insieme e ovunque in parità di diritti e di doveri. Una sana reciprocità spinge ciascuno a diventare "avvocato" dei diritti delle minoranze dove la propria comunità religiosa è maggioritaria. Si pensi in questo caso anche ai numerosi migranti cristiani in Paesi con maggioranza non cristiana della popolazione, dove il diritto alla libertà religiosa è fortemente ristretto o conculcato"¹².

Partendo da questi presupposti, la Chiesa si rivolge alle autorità religiose e civili sia dei paesi dove i cristiani sono minoranza che di quelli dove sono maggioranza, proponendo la reciprocità nella libertà religiosa. Anche nei fori internazionali la Santa Sede ribadisce la sua richiesta. Così come si preoccupa che nei paesi a maggioranza cristiana tanto i cristiani quanto le autorità ecclesiastiche rispettino i seguaci delle altre religioni affinché liberamente possano praticare il loro credo; così chiede che i cattolici (e tutti i credenti) possano godere la stessa libertà nei paesi dove sono una minoranza.

Di fronte a queste richieste talvolta si solleva la questione del fondamento sul quale la Chiesa domanda reciprocità in ciascun caso¹³. Mi riferirò brevemente a questo problema che può essere semplice o complicato a seconda di come venga preso in esame. Al di là delle disquisizioni per trovare argomenti di diritto positivo e formale, mi sembra interessante ricordare che qualsiasi confessione, come pure ogni credente da solo o associato ad altri, sono soggetti della libertà religiosa, un diritto che si ha ovunque *erga omnes*; quindi quando chiedono reciprocità non fanno che aggiungere un argomento in più alla rivendicazione di un loro diritto di natura.

¹² PONT. CONS. PER I MIGRANTI E GLI INTINERANTI, Instr. *Erga migrantes*, 3 maggio 2004, n. 64.

¹³ Riguardo ai titoli giuridici di queste richieste, vid. M.J. ROCA, *El principio de reciprocidad y las relaciones internacionales de la Santa Sede* : M. Martín, M. Salido, J.M. Vázquez García-Peñuela (eds.), «Iglesia católica y...» cit., p. 565-574.

La reciprocità, il contraccambio, la corrispondenza, come abbiamo visto, è di per sé un titolo di giustizia; così come è giusto che se io chiedo a qualcuno per strada di indicarmi dove si trova un certo posto egli me lo segnali e non mi indirizzi verso un posto diverso. E anche perché mentre c'è sempre un diritto a chiedere, non sempre ce n'è a ricevere.

In primo luogo Chiesa si rivolge alle altre comunità religiose, con le quali cerca sempre il dialogo¹⁴, chiedendo ad esse di rispettare i cristiani e la loro libertà come i loro adepti vengono rispettati dai cattolici e dalla Chiesa. A ciò si potrebbe arguire che il rispetto della libertà di religione non spetta alle confessioni bensì agli Stati; il che è vero solo in parte. L'attuale tendenza a confondere Stato e società, induce spesso a pensare ai diritti umani come una questione di Stati¹⁵, ma è una questione sociale; tutti i gruppi sono tenuti al rispetto della libertà altrui, ed è ovvio che il contributo delle confessioni (specie se maggioritarie) al rispetto della libertà religiosa di tutti è decisivo, la politica religiosa statale dipende in molti luoghi da come la religione dominante considera le altre. Difatti, il dialogo e il buon intendimento fra le religioni viene favorito come canale di una diplomazia alternativa, più atta a risolvere conflitti di natura socio culturale.

Nondimeno la Chiesa si rivolge anche agli Stati a maggioranza cristiana, perché a loro volta richiamino ad una certa reciprocità i Paesi dove i loro cittadini (cristiani) sono una minoranza la cui libertà religiosa non viene rispettata¹⁶. Anche qui può sorgere il dubbio se uno Stato laico e democratico può assumersi le difese del cristianesimo e della Chiesa, per di più mettendo a repentaglio la propria onorabilità democratica quasi sottoponendo a condizione il rispetto dei diritti e libertà fondamentali nonché la uguaglianza.

¹⁴ Con alcune di esse (cristiane) mantiene rapporti di reciprocità religiosa a diversi livelli, su argomenti dottrinali e anche di reciprocità sacramentale (vid ad es. CIC c. 844, CCEO cc. 670, 671), di riconoscimento dei riti, sul proselitismo o di uso di luoghi sacri, talvolta anche con accordi. Si veda la relazione di P. ERDÖ, *Libertà, assistenza religiosa e reciprocità fra confessioni cristiane*, in questo stesso volume.

¹⁵ L'idea moderna di uno Stato sovrano assoluto, costruisce un diritto internazionale come diritto di Stati, non più delle genti.

¹⁶ "Tali paesi sono quindi incoraggiati a creare spazi di dialogo con quelli a maggioranza islamica su questioni riguardanti il bene comune universale, il rispetto dell minoranze, i diritti umani e specialmente la libertà religiosa" PONT. CONS. PER I MIGRANTI E GLI INTINERANTI, *Conclusioni* della Plenaria, 15-17 maggio 2006, n. 41.

Sappiamo che dipende di quale reciprocità si tratta. È chiaro che quando la Chiesa (la Santa Sede, i pastori delle comunità, ma anche i singoli cristiani) si appella alla reciprocità fra Stati, a difesa della libertà religiosa, non pretende minimamente una reciprocità negativa, di ritorsione e nemmeno di intimidazione. Sarebbe contrario alla sua stessa predicazione nonché al buon diritto, civile e internazionale, le cui norme vietano positivamente qualsiasi rappresaglia che abbia come obiettivo a colpire i diritti dell'uomo: è incoerente reagire alla violazione con un'altra violazione, anche in tempo di guerra; l'innocente non deve poi pagare per il colpevole¹⁷.

Non penso quindi che quando la Chiesa sollecita gli Stati a reclamare un trattamento di reciprocità per i propri cittadini in altri Paesi, stia travisando il fondamento della libertà religiosa: tale fondamento non è la reciprocità bensì la dignità di ogni persona; ma queste non sono nemmeno incompatibili, anzi; si può affermare che c'è un rapporto fra loro. In realtà per rispettare i diritti altrui è sempre di aiuto vedere rispettati i nostri, ricevere un trattamento pari a quello che noi diamo agli altri. Sebbene sia vero che è meglio subire l'ingiustizia che compierla, è ancora meglio fare giustizia e riceverla in cambio.

Non si tratta che i paesi a maggioranza cristiana sottopongano la libertà religiosa ad una sorta di *do ut des* in senso stretto, bensì di riconoscere all'altro la sua libertà e *chiedere* il ricambio: "do ai tuoi cittadini quel che spetta loro e ti *chiedo* di fare altrettanto ai miei, dar loro cioè quel che li spetta". Reciprocità ha qui il significato di soluzione di ripiego, di titolo sussidiario del chiedere o reclamare laddove altro titolo non c'è, oppure non viene riconosciuto appieno, cioè in mancanza del rispetto dei diritti umani, nel caso la libertà religiosa in quanto dovuta a tutti.

Ma lo spazio della reciprocità non è limitato alla situazione delle minoranze nei paesi dove non si riconosce pienamente la libertà religiosa; ci vuole anche un contraccambio da parte delle minoranze di altre culture venute a insediarsi nei paesi occidentali di tradizione cristiana, cosicché la libertà e miglioramento di situazione che trovano da noi, si traduca nell'apporto dei loro valori propri nel rispetto della cultura, la legalità e gli usi a del paese ospite, contribuendo così alla integrazione della comunità di riferimento nella società che le accoglie. Pure a queste minoranze la Chiesa si appella perché

¹⁷ Purtroppo non solo in passato ma anche oggi questa regola che sembra ovvia non è sempre rispettata.

facciano opera di mediazione presso le autorità dei paesi di cui provengono in vista di una reciprocità verso i cristiani che vi abitano.

7. LIBERTÀ RELIGIOSA, RECIPROCIÀ E ACCORDI FRA STATI

Vorrei in primo luogo riferirmi alle possibilità di accordi fra Stati contenenti clausole di reciproca garanzia della libertà religiosa.

Dopo la Pace di Westfalia, i trattati che sancivano cambiamenti di frontiere contenevano clausole di tutela e libertà in favore delle minoranze, anche religiose, che cambiavano nazionalità¹⁸; frequente era pure che i trattati di amicizia e commercio fra paesi contenessero clausole che li impegnavano a rispettare mutuamente -tra le altre- la libertà religiosa dei sudditi di ciascuno Stato che vivevano nell'altro. Si possono ricordare a questo riguardo i trattati dell'Argentina con l'Inghilterra del 1825 (art. 12), gli Stati Uniti del 1853 (art. 13), Prussia del 1857 (art. 13)¹⁹ e altri²⁰. Anche di recente, sempre che le circostanze lo consigliavano, gli accordi di riconoscimento e stabilimento di rapporti diplomatici includevano una clausola di salvaguardia della libertà religiosa dei propri cittadini nel paese con cui si allacciano rapporti²¹.

Giova sottolineare che in molti di questi casi la garanzia di libertà poggiava proprio sul fatto dell'accordo raggiunto, vale a dire sulla reciprocità stessa, non sul principio della libertà religiosa che non era ancora affermata come un diritto civile, essendo la regola il confessionismo più o meno tollerante. Si dava il caso che gli stranieri, garantiti dal trattato, godevano di prerogative non ancora riconosciute ai nazionali.

Oggi questo tipo di postille è divenuto meno frequente, in quanto la questione dei diritti umani è entrata a far parte delle norme generali,

¹⁸ Ad es. i trattati di Nimega (1678), di Ryswick (1697), di Nijstadt (1712), di Utrecht (1713), di Breslau (1742) e Parigi (1763). Cf. N. ROULAND, S. PIERRÉ-CAPS, J. POUMARÉDE, *Derecho de minorías y de pueblos autóctonos*, Siglo XXI editores, México 1999, p. 128-129.

¹⁹ J. GOYENA nel suo *Digesto Eclesiástico Argentino* (Buenos Aires 1880) afferma che clausole di questo tipo si trovano in tutti i trattati argentini dell'epoca (citato in SECRETARÍA DE CULTO, *Digesto de Derecho Eclesiástico Argentino*, Buenos Aires 2001, p. 87).

²⁰ Vid. ad es. i trattati Cile-Giappone 25 settembre 1897, art. 11; Messico-Danimarca 19 luglio 1827, art. 12.

²¹ Ad esempio, quando nel 1933 gli Stati Uniti e Russia stabiliscono rapporti diplomatici, l'accordo garantiva la libertà religiosa e di culto ai cittadini norteamericani residenti in Russia. Vid. G. CIPAIANU, *Les diplomates français et la situation de l'Eglise catholique de Roumanie: «Theologia Catholica»* (1/2008) Studia Universitatis Babeş Bolyai.

obbligatorie e inderogabili sia del diritto costituzionale che di quello internazionale²². In questo ambito poi e c'è un grande numero convenzioni, di documenti e di istanze multilaterali che impegnano gli Stati vicendevolmente, spesso tramite una organizzazione internazionale²³; quasi che una reciprocità multilaterale rendesse inutili le richieste particolari di rispetto dei propri cittadini all'estero, essendoci ormai un'autorità sopranazionale che se ne occupa²⁴.

Si potrebbe inoltre opporre che quelle clausole di reciprocità del passato corrispondono ad uno schema di Stato confessionale che protegge piuttosto la 'sua' religione statale o tradizionale; uno Stato laico verrebbe meno alla sua neutralità e, comunque, dovrebbe interessarsi dei diritti di tutti, non solo di quelli dei propri cittadini appartenenti a un determinato credo. Ciò è vero: lo Stato non essendo più confessionale non si deve prendere direttamente la *cura religionis* (cioè l'avanzamento, le finalità e attività di una certa religione), sì però la *cura libertatis religiosae*, ossia la difesa, la tutela e la promozione di un diritto fondamentale che spetta a tutti. E lo deve fare in tutte le occasioni e con tutti i mezzi leciti a disposizione; uno di questi è chiedere ad un paese, con il quale si trattengono rapporti amichevoli, un trattamento di reciprocità per i propri nazionali (di qualsiasi confessione); sarebbe ottuso non ricorrere a questa via quando non ce n'è altra, oppure insieme ad altre.

A dimostrazione di ciò sta il fatto, rilevato dalla dottrina, che nel recente definitivo assetto delle frontiere statali, in seguito alla caduta dei regimi comunisti in Europa, nel processo di ricostruzione di una normalità democratica, in quasi tutti i paesi "sono state emanate leggi a tutela delle minoranze nazionali e sono stati stipulati, nell'ambito del Patto di stabilità,

²² Ad es. Il Ministero Italiano degli AA.EE. ricorda che "Come previsto... allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale" (sito ufficiale).

²³ In ambito europeo questa forma di 'reciprocità comunitaria' viene garantita abbastanza effettivamente dalla *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cui tutti i membri del Consiglio di Europa aderiscono sottoponendosi al controllo della Corte Europea. Altri patti e convenzioni come quella americana offrono garanzie simili, ma non è così in tutte le regioni del mondo.

²⁴ Perciò il ricorso ad accordi e clausole di reciprocità riguarda ormai non i diritti della persona, bensì la protezione dei diritti civili e degli interessi economici di persone e delle imprese all'estero.

alcuni accordi bilaterali tra gli Stati proprio per riconoscere in generale un regime di reciprocità”²⁵ a garanzia delle minoranze nazionali rimaste, per così dire oltre le frontiere.

Allargando il campo a quella che viene chiamata la comunità internazionale, si può effettivamente affermare che in tema di diritti umani esiste una ‘reciprocità’ generale, in quanto il rispetto di questi diritti è norma inderogabile e premessa obbligata di qualsiasi altra collaborazione fra Stati in campo economico od altro. Teoricamente qualsiasi Stato potrebbe denunciare un altro per violazione dei diritti fondamentali, non già dei propri cittadini, ma di qualsiasi persona inclusi i cittadini dello Stato denunciato. Le denunce politiche si moltiplicano ma quelle formalizzate giuridicamente sono scarse per non dire inesistenti; soltanto la violazione grave e sistematica dei diritti della persona da parte di un governo si riesce a far scattare misure di pressione internazionale.

Ma al di fuori di queste situazioni eclatanti, che di solito richiedono l'intervento di organismi internazionali, la questione spesso rimane ferma in base al principio di non ingerenza; ritengo però che una reciprocità positiva, ovvero la richiesta di una sostanziale parità di trattamento per i propri nazionali, non dovrebbe essere accantonata per paura che sia di ostacolo a più immediati e convergenti interessi (economici).

Vorrei infine soffermarmi un attimo sulla formulazione e sull'universalità dei diritti fondamentali. Questa viene talvolta messa in discussione richiamandosi all'ambiente culturale in cui era sorto il movimento per i diritti umani che vengono così tacciati di imposizione culturale di stampo neocoloniale.

La parte di verità che può trovarsi in questo tipo di obiezioni riguarda tuttavia più la forma che il fondamento. Rivolgendosi all'Assemblea Generale dell'ONU in occasione del 50° anniversario della fondazione, Giovanni Paolo II mise in risalto come i diritti umani “rispecchiano le esigenze obiettive e

²⁵ G. BARBERINI, *Stato e religione nel processo di democratizzazione dei Paesi europei post-comunisti* : «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» Rivista telematica, www.statoechurchese.it, aprile 2009, p. 5; tra questi accordi bilaterali Barberini segnala (ivi. p. 56 e 62) quelli siglati dall'Ungheria con l'Ucraina (1991), la Slovenia (1992), la Croazia (1992) la Slovacchia (1995) la Romania (1996) e la Serbia (2003), a tutela delle minoranze magiare e nei quali si stabiliscono regimi di reciprocità (che include la libertà religiosa), al di là del fatto che le leggi interne ungheresi stabiliscono la tutela, la parità di trattamento e di opportunità delle minoranze (Leggi LXVII/1993 e CXXV/2003).

imprescindibili di una legge morale universale”²⁶, sono la formalizzazione giuridica di una etica comune a tutti gli uomini, che diviene pertanto criterio di confronto e reciprocità. Ciò sembra trovare verifica nel fatto che per quante obiezioni ideologiche, tecniche o formali si possano fare alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e ad altri documenti simili²⁷, quasi nessuno nega apertamente i valori che tali documenti stanno a tutelare e promuovere: libertà e uguaglianza, equità, giustizia e diritto, solidarietà e benevolenza, fratellanza²⁸. Tutti si dicono a favore di questi ideali anche se poi di fatto non li integrano né li attuano pienamente.

Vorrei, per finire, richiamare ancora il scenario di fondo entro il quale si pone il tema del nostro convegno: l’intreccio di culture e di genti che è in atto e cresce come un fiume dopo una grande pioggia. Soltanto se trova un alveo di dialogo aperto e di buona volontà, esso potrà scorrere senza straripare e causare disastri. In questa prospettiva la libertà e la reciprocità più che opzioni possibili appaiono come traguardi necessari.

²⁶ *Disc.* 5 ottobre 1995, n. 3.

²⁷ Mi riferisco in specie alle contemporanee Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotà 1948), e alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 1950), nonché ai Patti delle NU che traducono in norme la stessa Dichiarazione Universale (1966).

²⁸ Nel preambolo Carta dell’Organizzazione dell’Unità Africana (1963) si parla di libertà, uguaglianza, giustizia, dignità, nonché di fratellanza e solidarietà, valori che vengono riaffermati nella Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli; parimenti nella Dichiarazione del Cairo sui diritti Umani nell’Islam (1990) gli Stati membri della Conferenza islamica si propongono contribuire ad asserire i diritti umani e proteggere l’uomo dallo sfruttamento e la persecuzione, per cui nel primo articolo si afferma che tutti gli uomini sono uguali in dignità senza discriminazione di sorta, nemmeno di credo; la Lega Araba nella sua Carta dei diritti dell’uomo (1994) intende perseguire dignità, fratellanza, uguaglianza, lo stato di diritto, libertà giustizia e pari opportunità, nonché la pace; dal canto suo nella sua Carta dei diritti fondamentali (2000) l’Unione Europea afferma che la stessa Unione “si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; essa si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto”.